

CCLXXVIII SEDUTA**VENERDI 24 SETTEMBRE 1965****Presidenza del Vice Presidente COLAJANNI****indi****del Presidente LANZA****INDICE**

Pag.

Disegni di legge:

(Per la procedura d'urgenza):

PRESIDENTE	1995
PRESTIPINO GIARRITTA	1995

(Richieste di prelievo):

PRESIDENTE	1999, 2000
CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali	1999
CORTESE	2000

«Aumento del contributo annuo della Regione per il mantenimento della facoltà di Magistero dell'Università di Palermo» (422) (Discussione):

PRESIDENTE	1995, 1996, 1997, 1998
OCCHIPINTI, Presidente della Commissione e relatore	1995, 1997
CORTESE	1995
DI BENEDETTO	1995
GIACALONE DIEGO, Assessore alla pubblica istruzione	1996, 1997, 1998

«Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 1962, numero 11, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della successiva legge regionale 2 maggio 1963, numero 28, riguardante provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli» (338) (Discussione):

PRESIDENTE	1998
OVAZZA	1998

«Modifica agli articoli 51, 63, 141, 150, del D.L. Presidente della Regione 29 ottobre 1955, numero 6 dell'ordinamento degli enti locali» (311) (Discussione):

PRESIDENTE	1999, 2000
PRESTIPINO GIARRITTA	1999

«Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 2º della legge regionale 30 dicembre 1960, numero 48» (377) (Discussione):

PRESIDENTE	2000
RENDÀ, relatore	2000

La seduta è aperta alle ore 10,40.

NICASTRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Richiesta di procedura d'urgenza.

PRESTIPINO GIARRITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESTIPINO GIARRITTA. Signor Presidente, vorrei pregare la Signoria Vostra di inserire all'ordine del giorno della prossima seduta la richiesta di procedura di urgenza per l'esame del disegno di legge numero 426, che reca provvedimenti in favore degli allevatori in zone montane.

PRESIDENTE. Onorevole Prestipino, la prego di rinnovare la richiesta nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: «Aumento del contributo annuo della Regione per il mantenimento della facoltà di Magistero dell'Università di Palermo» (422).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza sarebbe dell'avviso di rinviare a più tardi la votazione per scrutinio segreto del

disegno di legge numero 406, posto alla lettera A) dell'ordine del giorno.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Si passa, pertanto, alla discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo della Regione per il mantenimento della facoltà di Magistero dell'Università di Palermo ».

Invito i componenti della commissione « Finanza » a prendere posto al banco delle commissioni.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione e relatore, onorevole Occhipinti.

OCCHIPINTI, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge numero 422 che reca la firma di colleghi appartenenti a diversi gruppi politici, segnala la necessità di una maggiorazione del contributo, che in virtù della legge 13 marzo 1959, numero 6 è già stato concesso dalla Regione siciliana alla facoltà di magistero dell'Università di Palermo.

Nella relazione dei proponenti è sottolineato che la suddetta facoltà in questi ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo; da qui la necessità di un ampliamento dell'organico, nonché l'urgenza di un ulteriore intervento per far fronte alle maggiori esigenze, che per il momento pare si limitino al pagamento di maggiori oneri relativi al personale dell'Istituto, sia docente che ausiliario, ma che in futuro avranno ulteriori sviluppi per l'ampliamento dei locali del magistero stesso.

La Commissione « Finanza », ritenendo molto seria la proposta, ha espresso parere favorevole, ed ha disposto che la maggiorazione della spesa fosse senz'altro accolta prelevandola dal capitolo 607. Invitiamo, pertanto, la Assemblea ad approvare il disegno di legge.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare, innanzitutto per ringraziare l'onorevole Occhipinti per la comprensione e la sensibilità dimostrate nei confronti di questo disegno di legge, il quale, anche in rapporto ai tempi di presentazione, è stato esitato dalla Commissione rapidamente ed è già al nostro esame.

Si tratta di una facoltà regionale sovvenzionata attraverso un contributo della Regione e riconosciuta dallo Stato, ma che, tuttavia, al di fuori di questo contributo con il quale è riuscita a costruirsi la propria sede, non ha avuto altro aiuto.

Ora, onorevoli colleghi, se noi pensiamo che oggi, tra finanziamenti statali e regionali, quasi tutte le università hanno costruito i propri edifici, mentre la facoltà di magistero, utilizzando saggiamente il contributo regionale ed in virtù dell'aumento della popolazione universitaria e scolastica e quindi di maggiori introiti, ha potuto sopravvivere a prezzo di enormi sacrifici, è evidente che il provvedimento è necessario al fine di mettere la facoltà in condizioni di perfetto funzionamento. Trattandosi, inoltre, di una popolazione scolastica numerosa ci siamo permessi di presentare, insieme ai colleghi Buffa, Di Benedetto ed altri, un emendamento attraverso il quale il finanziamento viene aumentato di altri 5 milioni, ritenendosi di dovere, così operare una scelta molto importante in ordine alla possibilità di sopraelevazione, con mutuo, della stessa sede della facoltà di magistero.

Presidenza del Presidente LANZA

DI BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, tutti gli schieramenti politici dell'Assemblea hanno aderito al disegno di legge in esame, appunto perchè, per la sua serietà, l'istituto di magistero — che forse è uno dei pochi istituti finanziati dalla Regione —, ha dato la dimostrazione di poter vivere senza ulteriori finanziamenti i quali, oltretutto, di per sé stessi sono insufficienti.

Sono, altresì, d'accordo sullo emendamento con il quale si eleva di 5 milioni il contributo, appunto perchè questo istituto, per la impossibilità di accogliere altri studenti ha dovuto limitarne l'ingresso a 500; per cui nell'ultima graduatoria studenti meritevoli non hanno potuto trovare ospitalità nella suddetta facoltà, non essendovi disponibilità di aule; ciò con grave disagio dei nostri studenti, i quali non potendosi iscrivere al magistero di Palermo, devono recarsi a Napoli, sob-

barcandosi a spese che molte volte non sono in grado di sostenere.

Per queste ragioni, noi deputati del Gruppo liberale rivolgiamo — ed è una cosa insolita che avvenga dalla Tribuna — un plauso alla facoltà di magistero che ha dato dimostrazione di serietà, di capacità e soprattutto di intelligenza.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIACALONE DIEGO, Assessore alla pubblica istruzione. Signor Presidente, il Governo, in linea di massima, dovrebbe essere contrario ad assumersi oneri che sono di competenza dello Stato. Tuttavia non c'è dubbio che la iniziativa è seria e che questo istituto, il quale svolge una così grande missione in Sicilia, proprio per soddisfare le esigenze degli studenti che vengono dalle province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Palermo stessa, merita di essere incoraggiato e posto in condizione di efficienza. Risulta a me personalmente, non soltanto come uomo di governo, ma come insegnante, quale siano le condizioni in cui vengono a trovarsi ogni anno gli studenti che chiedono di essere ammessi a questa scuola e le difficoltà ambientali in cui la scuola medesima deve funzionare. Pertanto, il Governo non può che pronunziarsi a favore del disegno di legge, pur comportando l'approvazione del medesimo un nuovo onere di spesa.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 1.

Il contributo annuo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1959, numero 6 e successive modificazioni viene portato da lire 38.000.000 a lire 50.000.000 ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cortese, Ovazza, Micali, Santangelo, Prestipino, Buffa e Di Benedetto, il seguente emendamento:

— all'articolo 1 sostituire la somma: « 50 milioni » con l'altra: « 55 milioni ».

Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

OCCHIPINTI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIACALONE VITO, Assessore alla pubblica istruzione. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora ai voti l'articolo 1 nel testo risultante dall'emendamento approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 2.

Alla somma necessaria per far fronte all'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante prelievo dal capitolo 607 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

OCCHIPINTI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIACALONE DIEGO, Assessore alla pubblica istruzione. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, la votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso avrà luogo nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge : « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 1962, numero 11 ai fini della applicazione dell'articolo 6 della successiva legge regionale 2 maggio 1963, numero 28, riguardante provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli » (338).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge « Interpretazione autentica dello articolo 1 della legge regionale 9 marzo 1962, numero 11 ai fini della applicazione dell'articolo 6 della successiva legge regionale 2 maggio 1963, numero 28, riguardante provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vi-

tivinici », posto al numero 2 della lettera B) dell'ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Invito i componenti della Commissione per l'agricoltura a prendere posto al banco della Commissione.

Il relatore, onorevole Cangialosi, non è presente in Aula.

OVAZZA. La Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 1.

Il contributo di cui all'articolo 1 legge regionale 9 marzo 1962, numero 11 non è computabile per la determinazione dei risultati netti delle gestioni degli enti ammassatori.

Di tali risultati si tiene conto solo ai fini del versamento delle somme dovute a titolo di garanzia dell'Amministrazione regionale ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Ovazza, per la Commissione, il seguente emendamento:

— all'articolo 2, dopo le parole: « Gazzetta Ufficiale » aggiungere le altre: « ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ».

Dichiaro aperta la discussione. Non sorgendo osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora ai voti l'articolo 2 nel testo risultante dall'emendamento approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che la votazione per scrutinio segreto del disegno di legge avrà luogo nella prossima seduta.

Richiesta di prelievo.

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Onorevole Presidente, chiedo il prelievo del disegno di legge numero 311, posto al numero 5 della lettera B) dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la richiesta.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Discussione del disegno di legge: « Modifica agli articoli 51, 63, 141, 150, del D.L. Presidente Regione 29 ottobre 1955, numero 6, sull'ordinamento degli enti locali in Sicilia » (311).

PRESIDENTE. Si passa pertanto, all'esame del disegno di legge: « Modifica agli arti-

coli 51, 63, 141, 150, del D.L. Presidente Regione 29 ottobre 1955, numero 6, sull'ordinamento degli enti locali in Sicilia ».

Invito i componenti della prima Commissione a prendere posto al banco della medesima.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L'onorevole Di Bennardo, relatore del disegno di legge, non è presente in Aula.

PRESTIPINO GIARRITTA. La Commissione si rimette al testo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Articolo unico

A modifica delle disposizioni contenute negli articoli 51, 63, 141 e 150 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia, approvato con legge 15 marzo 1963, numero 16, sono demandate alla competenza del Consiglio comunale o del Consiglio del Libero consorzio le deliberazioni relative a storni di fondi da una categoria all'altra o da un articolo all'altro della stessa categoria del bilancio.

Le giunte comunali o dei liberi Consorzi non possono assumere, in materia, i poteri dei rispettivi Consigli ».

PRESIDENTE. Poichè il disegno di legge consta di un solo articolo oltre la formula di pubblicazione e poichè non sono stati ad esso proposti emendamenti, sarà votato direttamente per scrutinio segreto nella prossima seduta.

Si passa all'articolo 2. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti il titolo del disegno di legge nel seguente testo: « Modifica agli articoli 51, 63, 141 e 150 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia approvato con legge 15 marzo 1963, numero 16 ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Richiesta di prelievo.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, chiedo il prelievo del disegno di legge numero 377, posto al numero 4 dell'ordine del giorno: « Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 2° della legge regionale 30 dicembre 1960, numero 48 ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la richiesta di prelievo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 2° della legge regionale 30 dicembre 1960, numero 48 » (377).

PRESIDENTE. Si passa, pertanto, all'esame del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 2°, della legge regionale 30 dicembre 1960, numero 48 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Invito i componenti della settima Commissione a prendere posto al banco della medesima.

Ha facoltà di parlare il relatore.

RENDÀ, relatore. Mi rимetto al testo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, va interpretato nel senso che i contributi per attrezzature previsti dall'art. 4, lettera d), della citata legge, non possono superare nell'esercizio finanziario l'ammontare massimo di L. 15.000.000 per ogni ente cooperativo, e che, pertanto, possono essere finanziate ulteriori richieste di attrezzature ed enti cooperativi che hanno precedentemente goduto dei benefici della legge in argomento, purchè avanzate in esercizi finanziari successivi ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che essendo il disegno di legge composto di un solo articolo, oltre alla formula di pubblicazione e poichè non sono stati ad esso presentati emendamenti, sarà posto in votazione direttamente per scrutinio segreto, nella prossima seduta.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2 contenente la formula di pubblicazione e comando.

NICASTRO, segretario:

« Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviate a mercoledì, 29 settembre 1965, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

A. — Svolgimento di interrogazioni e di interpellanze e discussione di mozioni (vedi Allegato all'ordine del giorno della seduta numero 275 del 21 settembre 1965 ed Appendice).

La seduta è tolta alle ore 11,15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo